

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 319/2024

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al registro di segreteria n. **68752**

depositato il 28 marzo 2022, proposto da:

I. S., C.F.: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Passalacqua, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Piraino, in via Torre delle Ciavole n. 1, giusta procura in calce al ricorso

contro

INPS, (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

udite le parti all'udienza del giorno 8 ottobre 2024

FATTO

Con ricorso depositato il 28 marzo 2022, il ricorrente, ex dipendente di RE.T.L.A. dei reparti speciali della Guardia di Finanza di Roma, premesso di essere in quiescenza dal giorno 8 febbraio 2019 e di essere titolare di trattamento pensionistico calcolato con il c.d. "sistema misto", atteso che alla data del 31.12.1995 egli aveva maturato un'anzianità di servizio pari ai 15

anni e 9 mesi, lamentava che il trattamento pensionistico in godimento gli era stato calcolato con l'attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo DPR n. 1092/1973 (per il quale la pensione spettante al personale civile con anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80% per ogni ulteriore anno di servizio fino al raggiungimento del massimo dell'ottanta per cento).

Lo stesso ha allegato di avere richiesto in via amministrativa il ricalcolo della pensione con l'applicazione dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 ma di avere ricevuto riscontro negativo di rigetto della richiesta formulata.

A seguito della circolare n. 107/2021 dell'INPS con la quale l'Ente previdenziale si uniformava alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021, il ricorrente provvedeva ad inviare un nuovo sollecito a mezzo pec al fine di ottenere il trattamento pensionistico ex art. 54 D.P.R. 1092/1973, richiesta che rimaneva priva di riscontro.

Per tali motivi, con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, a valle di un articolato percorso argomentativo suffragato dal richiamo di precedenti giurisprudenziali favorevoli, ha chiesto a questo giudice di dichiarare il diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico in godimento con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 pari al 44% della base pensionabile, con la corresponsione degli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, ed adeguamento del trattamento corrente, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre a favore del procuratore antistatario.

Inoltre, parte ricorrente ha chiesto la valutazione del comportamento

dell'INPS ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e di disporre in via istruttoria CTU contabile.

L'INPS, costituendosi, ha chiesto pregiudizialmente un rinvio al fine di agire in autotutela per la riliquidazione della prestazione pensionistica con applicazione del principio di diritto affermato dalle SSRR nella sentenza n. 1/2021, ha chiesto la cessazione della materia del contendere e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente riliquidati per il periodo anteriore al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso o a precedente istanza amministrativa.

All'udienza del 25 novembre 2022 il Giudice, con ordinanza, ha disposto il rinvio richiesto dall'INPS per procedere alla riliquidazione, onerando le parti di depositare note difensive entro il 14 aprile 2023.

Successivamente l'INPS ha dimostrato l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico. La parte ricorrente ha chiesto un rinvio per l'esame della documentazione, sicché all'udienza del 28 marzo 2024 il Giudice ha assegnato alla medesima parte un termine sino al 18 luglio 2024 per il deposito di note sulla riliquidazione.

Con la memoria difensiva del 19 luglio 2024 la parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuta rideterminazione; non si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e ha insistito per le spese di lite.

Udite le parti presenti, la causa è stata posta in decisione il giorno 8 ottobre 2024.

DIRITTO

Il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di

Cassazione ha affermato che: "*La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito*" (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno l'INPS ha ampiamente documentato l'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico per conformarsi alla pronuncia delle SS.RR. n. 1 del 2021, così come esposto nella parte in fatto della presente sentenza. Tale circostanza è stata peraltro confermata nell'udienza del giorno 8 ottobre 2024 dal procuratore di parte ricorrente. Tutto ciò implica l'integrale soddisfacimento delle richieste dell'attore.

Considerato il contrasto giurisprudenziale sull'art. 54 DPR 1092/1973, risolto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con due diverse pronunce, tenuto conto dell'enorme numero di riliquidazioni che l'INPS ha dovuto operare per conformarsi alle sentenze delle SS.RR. e anche al successivo intervento legislativo in materia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara la cessazione della materia del contendere;

-compensa integralmente le spese di lite;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo il giorno 8 ottobre 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 8 ottobre 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato oggi nelle forme di legge

Palermo, 8 ottobre 2024

Pubblicata il 9 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di I.S. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 9 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)